



**COMUNITÀ ALTA VALSUGANA E BERSNTOL
TOLGAMOA'SCHÖFT HOA VALZEGU' ONT BERSNTOL
(Provincia di Trento)**

PARERE DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI

***sulla proposta di decreto del Presidente della Comunità con oggetto:
"RI-ACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENSI
DELL'ART. 3, COMMA 4 DEL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118"***

Il sottoscritto **Mauro Angeli**, dottore commercialista e revisore legale dei conti, nato a Trento il 23 gennaio 1970, codice fiscale NGL MRA 70A23 L378R, nominato per il triennio dal 01 gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, con delibera del Consiglio dei Sindaci n. 7 di data 19 dicembre 2022,

- vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali; Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che "In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale."; Considerato che ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, occorre provvedere, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi,

verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento; Richiamato l'art. 3 comma 4 del citato D. Lgs. 118/2011 il quale stabilisce: "Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili. La re-imputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese re-imputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di re-imputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla re-imputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo del Presidente della Comunità entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate";

- richiamato inoltre il principio contabile generale n. 9 della prudenza, in base al quale tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare: - la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito; - l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno; - il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti; Ricordato che il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° marzo 2020 (a seguito della legge 145/2018) ha introdotto modificazioni al Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, con particolare riferimento al FPV riferito ai lavori pubblici;
- dato atto che, in base al principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:
 - a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
 - b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
 - c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;

- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla re-imputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

* * * * *

- Ricevuta in data **13.03.2025** la bozza di proposta di delibera del Presidente della Comunità e le tabelle di dettaglio relative all'operazione di ri-accertamento ordinario dei residui attivi e passivi, al fine di adeguarli al principio generale della competenza finanziaria, mediante re-imputazione agli esercizi futuri e variazione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV):
 - l'elenco dei residui attivi e passivi al 31.12.2024 ri-accertati;
 - la determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) nel bilancio di previsione 2025-2027 a seguito del riaccertamento ordinario dei residui alla data del 1° gennaio 2025;

PARTE CORRENTE	
<i>Residui passivi al 31.12.2024 cancellati e re-imputati che non costituiscono Fondo Pluriennale Vincolato</i>	€ -
<i>Residui passivi al 31.12.2024 cancellati e re-imputati</i>	€ 1.367.027,89
<i>Residui attivi al 31.12.2024 cancellati e re-imputati</i>	€ -
<i>Differenza = Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) Entrata 2025</i>	€ 1.367.027,89

PARTE CAPITALE	
<i>Residui passivi al 31.12.2024 cancellati e re-imputati</i>	€ 3.434.809,80
<i>Residui attivi al 31.12.2024 cancellati e re-imputati</i>	€ -
<i>Differenza = Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) Entrata 2025</i>	€ 3.434.809,80

- le variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione 2024-2026;
- le variazioni al bilancio di previsione finanziario 2025-2027, come risulta dal seguente prospetto riassuntivo:

MAGGIORI ENTRATE/MINORI SPESE	Competenza 2025	2026	2027
Fondo pluriennale vincolato (FPV) - parte corrente	€ 1.367.027,89	€ -	€ -
Fondo pluriennale vincolato (FPV) - parte capitale	€ 3.434.809,80	€ -	€ -
Totale variazioni entrate	€ 4.801.837,69	€ -	€ -

MINORI ENTRATE/MAGGIORI SPESE	Competenza 2025	2026	2027
Spese correnti (Titolo I)	€ 1.367.027,89	€ -	€ -
Spese in conto capitale (Titolo II)	€ 3.434.809,80	€ -	€ -
Totale variazioni spese	€ 4.801.837,69	€ -	€ -

Dato atto quindi che il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) complessivamente iscritto in entrata del bilancio 2024 a seguito delle operazioni di ri-accertamento in esame risulta essere il seguente:

- → **euro 1.367.027,89 Fondo pluriennale vincolato (FPV) per spese correnti;**
- → **euro 3.434.809,80 Fondo pluriennale vincolato (FPV) per spese in conto capitale.**

Tutto ciò premesso, visto e considerato, il sottoscritto Revisore dei Conti esprime, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) TUEL, parere favorevole all'adozione da parte del Presidente della Comunità della delibera in oggetto, sussistendone i requisiti di congruità, coerenza ed attendibilità.

Pergine Valsugana (TN), 14 marzo 2025.



Il Revisore Legale dei Conti:

dott. Mauro Angeli